

Riunione del 3.3.2005

Presidente:           Avv. Antonio Ricciulli  
Componenti:        Avv. Amato Montanari  
                          Avv. Massimo Rosi (relatore-estensore)

**CAF/42 – Appello dell’allenatore RESINIFERI Daniele avverso la decisione della Commissione Giudicante Nazionale C.U n. 21 del 10 Febbraio 2005**

La CAF esaminati gli atti del procedimento

premessò

che, su ricorso dell’odierno appellante, con provvedimento C.U. n. 34 affisso in data 11 Febbraio 2005, la CAF sospendeva l’efficacia del provvedimento in epigrafe;

che all’udienza del 3 Marzo 2005 veniva sentito personalmente il tecnico Resiniferi Daniele, assistito dal sig. Monti Maurizio in qualità di difensore;

che le domande ed istanze formulate con telefax inviato dall’Avv. Dario Mandò in qualità di difensore della società Polisportiva Magione, non possono essere oggetto di valutazione, non avendo partecipato detta società alla fase di giudizio tenutasi dinanzi la Commissione Giudicante e/o comunque in virtù del fatto che, per il combinato disposto degli artt. 19 e 89 n. 1 R. Giur. sono legittimati all’impugnazione coloro che subiscono gli effetti del provvedimento di primo grado e (e non “o”) che vi hanno interesse, mentre, in ogni caso, l’art. 90 n 3 R. Giur. prevede che nel procedimento d’impugnazione non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere rigettate d’ufficio.

rileva

La fonte di prova in merito alla responsabilità dell’appellante è costituita da una lettera “circolare” su carta intestata della A.S. Dilettantistica S. Feliciano sottoscritta dal Presidente della stessa, con la quale si portavano a conoscenza i genitori, genericamente indicati, delle intenzioni della nuova società, delle attività che la stessa avrebbe svolto con riferimento a varie discipline sportive e, per quanto riguarda la pallavolo, che la guida tecnica sarebbe stata affidata al tecnico Resiniferi Daniele.

Tale documento, in assenza di ulteriori e specifici elementi probatori - che nel caso di specie non è dato rinvenire agli atti del procedimento - non consente di ravvisare alcuna diretta responsabilità in capo all’odierno appellante, il cui nominativo viene riportato, assieme ad altri, nella missiva in epigrafe, senza peraltro che la paternità dell’iniziativa possa essere attribuita a persona diversa dal solo firmatario della stessa e, cioè, al Presidente della A.S. Dilettantistica S. Feliciano.

A dispetto della natura assorbente delle ragioni che precedono, va altresì rilevato che i toni e i contenuti dell'atto - lo si ripete, presi in se stessi e in assenza di ulteriori riscontri - non sembrano comunque lesivi del generale principio di lealtà e probità sportiva.

**P.Q.M.**

Accoglie l'appello e, conseguentemente, annulla la sanzione di cui in premessa a carico del tesserato Resiniferi Daniele;

Dispone la restituzione della tassa.

Il Presidente  
Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO 11.3.05